AVVISO

"PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA"

del 1 gennaio 2010

L'avviso richiama l'attenzione dei diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei Clienti.
L'avviso riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari prevista dal D.LGS. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e delle Istituzioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

SEZIONE I

Diritti

Il Cliente ha diritto:

- di avere a disposizione e di asportare copia del presente Avviso nei locali aperti al pubblico ubicati presso la sede di ITAL PRESTITI S.p.A. e presso gli uffici degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi con essa convenzionati;
- di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sull'Istituto Finanziatore, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizione economiche e sulle principali clausole contrattuali nei locali aperti al pubblico ubicati presso la sede di ITAL PRESTITI S.p.A., direttamente dalla *home page* del sito web della nostra società (www.italprestitispa.it) nonché presso gli uffici degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi con essa convenzionati;
- qualora l'Istituto Finanziatore si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso ed i fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto;
- di ottenere, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali (o, in alternativa al documento di sintesi, un dettagliato preventivo), per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna l'Istituto Finanziatore (ed il Cliente) alla stipula del contratto;
- di ricevere un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi;
- di essere informato sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali;
- di recedere dal rapporto, in caso di variazioni sfavorevoli dei tassi, prezzi ed altre condizioni, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dall'effettuazione delle altre forme di comunicazione ammesse senza penalità e alle condizioni precedentemente praticate;
- di ricevere per iscritto alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate;
- di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi 10 anni.

SEZIONE II

Norme e tutela del Cliente

Sono a tutela del Cliente :

- l'obbligo della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
- l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'istituto finanziatore e prima della conclusione del contratto, di consegnare al cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o servizio offerto;
- l'obbligo di consegnare, ai clienti consumatori, prima dell'acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio informativo;
- l'obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
- l'approvazione specifica della clausola contrattuale che consente di variare, in senso sfavorevole al cliente, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizioni praticati;
- la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge.

ed in particolare sono a tutela del Cliente, in qualità di consumatore:

- nel caso in cui il contratto sia stato stipulato fuori dai locali commerciali o mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 ("Codice del Consumo") e successive modificazioni ed integrazioni, la facoltà di recedere dal contratto di finanziamento dandone semplice comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A.R. che sia trasmessa ad Ital Prestiti S.p.A. entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto. La comunicazione di recesso dovrà essere inviata ad Ital Prestiti S.p.A, Via Molteni 11 – 13 R, 16151 Genova. L'esercizio della facoltà di recesso non comporta alcun onere né a carico del Cliente né a carico di Ital Prestiti. La facoltà di recesso non potrà essere esercitata nell'ipotesi in cui il Cliente abbia richiesto ed ottenuto una anticipazione sul prestito salvo che detto importo non sia immediatamente rimborsato ad Ital Prestiti S.p.A.;
- l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.) e del relativo periodo di validità;
- l'obbligo di indicare nei contratti l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il T.A.E.G., l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del T.A.E.G., le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del T.A.E.G.. In caso di assenza o nullità ditali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;
- la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al Consumatore senza la possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità previste dal CICR;
- in caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo il consumatore può sempre opporre al Cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del Cedente ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 c.c..

SEZIONE III

Procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie

Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami dell'Istituto Finanziatore.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato alle sede dell'Istituto Finanziatore dove e intrattenuto il rapporto. L'Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Ai sensi dell'articolo 128 *bis* TUB, della delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia in data 18 giugno 2009, se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al Giudice, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere informazioni all'Istituto Finanziatore. A tal fine lo stesso Istituto Finanziatore ha già consegnato al Cliente una copia cartacea della guida pratica denominata *"conoscere l'arbitro bancario e finanziario e capire come tutelare i propri diritti"*.

Data .....Il Cliente, per ricevuta .....

Trs-01